

**VERIFICA FISCALE: COSA È BENE SAPERE**  
**a cura di Barbara Rizzato e Silvia Cacciatori**

ACCESSO AI LOCALI DESTINATI ALL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

È sufficiente l'esibizione da parte dei verificatori dell'autorizzazione all'accesso del Direttore Provinciale delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza. Diversamente da quanto avviene per le attività commerciali e industriali, nella verifica fiscale nei confronti di un professionista è necessaria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Tale presenza è resa necessaria per consentire al professionista, se del caso, di opporre il segreto professionale all'acquisizione di documentazione riservata relativa alla propria clientela.

ACCESSO ALL'ABITAZIONE E ALLA SEDE PROMISCUA

La verifica è consentita solo con l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. È necessario che sussistano gravi indizi di violazioni delle norme tributarie (è quindi possibile sindacare la legittimità dell'autorizzazione concessa che deve infatti essere motivata specificamente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di evasione). Senza i presupposti, l'attività dei verificatori è illegittima, anche nel caso in cui il contribuente non si opponga all'accesso, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle prove eventualmente rinvenute.

CONTROLLI SU SERVER E PC

I verificatori possono copiare e accedere al contenuto del Pc senza necessità di acquisire specifiche autorizzazioni.

BORSE, CASSEFORTI E CORRISPONDENZA

Se il contribuente si oppone all'apertura di borse, casseforti, corrispondenza ed email (o intralcia i controlli) serve l'ok della Procura. Non servono gravi indizi di evasione. Per evitare l'autorizzazione i verificatori potrebbero chiedere l'assenso del contribuente.

AUTO

Se l'auto è bene dell'impresa o del professionista, l'accesso alla stessa non è soggetto a particolari cautele o autorizzazioni.

SEGRETO PROFESSIONALE PER I SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI

In caso di opposizione del segreto professionale, i verificatori devono avere l'ok della Procura. Anche se il segreto professionale è facilmente superabile posto che l'autorizzazione della Procura non è soggetta a specifici requisiti, è comunque opportuno sempre opporlo per la tutela degli interessi e della riservatezza dei propri clienti, onde non incorrere in responsabilità professionale nei loro confronti, esponendosi al rischio quindi di un'azione per il risarcimento del danno.

DIRITTO A FARSI ASSISTERE DURANTE LA VERIFICA

Il contribuente sottoposto a verifica ha sempre il diritto di farsi assistere da un consulente di propria fiducia. L'assistenza durante le operazioni di accesso, così come durante la procedura contraddittoria eventualmente instaurata dinanzi all'Ufficio, è un aspetto da non sottovalutare, atteso che è necessario sapere quando e su quali elementi è opportuno intervenire con eccezioni per non anticipare da un lato elementi di illegittimità del modus operandi dell'Ufficio che potrebbero poi essere sanati, così come per consentire la corretta verbalizzazione degli eventi e delle dichiarazioni della parte nel PVC.

12 maggio 2017